

Ufficio provinciale di Torino  
Settore Gestione Banche Dati

Torino, 21 dicembre 2011

Prot. n. 21634

Allegati vari

Rif. nota del -

Prot. n° -

All' Ordine degli Ingegneri  
Via Giolitti, 1 – Torino

All' Ordine degli Architetti  
Via Giolitti, 1 – Torino

All' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  
Via Peyron, 13 – Torino

All' Ordine Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino  
Via Carlo Alberto, 59 – Torino

Al Collegio dei Geometri  
Via Toselli, 1 – Torino

Al Collegio dei Periti Agrari di Torino e Valle d'Aosta  
Via Massena, 13 bis – Torino

Al Collegio Provinciale Agrotecnici e Agrotecnici  
laureati  
Via Ponza, 2 – Torino

*e, per conoscenza:*

Alla Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Oggetto: Pubblicizzazione AGEA 2011. Aggiornamento ex art. 2 comma 33, del DL 262/06.

Si premette che:

- l'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, ha stabilito che la banca dati catastale viene aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull'uso del suolo delle particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti interessati nel corso dell'anno e messe a disposizione dall'Agea;

- la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 prevede che *"In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento"*.

Si informano codesti spettabili Ordini/Collegi che l'Agenzia ha provveduto ad effettuare gli aggiornamenti in premessa provvedendo a pubblicizzare i risultati delle operazioni catastali presso i Comuni di competenza, sul sito internet dell'Agenzia, nonché presso la sede di questo Ufficio provinciale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, stanza 41).

I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 giorni consecutivi, a partire dal **30 dicembre 2011**.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal **30 dicembre 2011**, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell'atto di accertamento. Il *modello di segnalazione di incoerenze*, pure allegato alla presente comunicazione, è disponibile sul sito dell'Agenzia, alla sezione modulistica. In ogni caso, la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.

Data la rilevanza delle informazioni contenute nella presente comunicazione, si invitano codesti Spettabili Ordini/Collegi a curarne la massima diffusione tra gli iscritti, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Si allega:

1. *Avviso 7/2011, esposto nei locali di questo Ufficio;*
2. *Modello di segnalazione di incoerenze.*

Gt



IL DIRETTORE  
Giovanni Laiana



Ufficio provinciale di Torino  
Settore Gestione Banche Dati


Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di Torino che, con inizio dal giorno **30 dicembre 2011**, presso i Comuni di competenza, sul sito *internet* dell'Agenzia, nonché presso la sede di questo Ufficio provinciale (*dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, 2° piano stanza 41*), potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno<sup>1</sup> che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, per l'anno 2011, dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.

I ricorsi di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia del Territorio.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.

I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 giorni consecutivi, e così fino al 27 febbraio 2012.

Torino, 21 dicembre 2011

Il Responsabile  
Ing. Giacomo Tarantino  


<sup>1</sup> Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.